



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

PENSIONE E LAVORO: IL CUMULO DEI REDDITI NEL 2024

Posted on 3 Settembre 2024 by Sabatino Pizzano



Il tema del cumulo tra pensione e redditi da lavoro è di cruciale importanza per molti pensionati italiani che desiderano o necessitano di continuare un'attività lavorativa anche dopo il pensionamento. Negli ultimi anni, la normativa in materia ha subito diverse modifiche, andando generalmente verso una maggiore liberalizzazione. Tuttavia, il quadro resta complesso e differenziato a seconda delle tipologie di pensione. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio la situazione attuale, esaminando le regole specifiche per ogni tipo di trattamento pensionistico e fornendo esempi pratici per una migliore comprensione.

Pensione di vecchiaia e anticipata: il cumulo totale

Il punto di svolta nella normativa sul cumulo è rappresentato dal decreto legge 112/2008, entrato in vigore il 1° gennaio 2009. Da questa data, i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, sono diventati interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia e con la pensione anticipata (ex pensione di anzianità) erogate con il sistema misto o retributivo.

Per quanto riguarda le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo (per chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995), il cumulo totale è possibile se si verifica almeno una di queste condizioni:

- età pari o superiore a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini;
- almeno 40 anni di contribuzione;
- almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Nella pratica, queste condizioni sono ormai soddisfatte dalla grande maggioranza dei pensionati, rendendo di fatto possibile il cumulo totale anche per le pensioni contributive.

Esempi pratici

- Mario, 68 anni, pensionato con trattamento di vecchiaia, può accettare un lavoro part-time come consulente senza alcuna limitazione o decurtazione della sua pensione.
- Giulia, 63 anni, con pensione anticipata dopo 42 anni e 10 mesi di contributi, può avviare un'attività commerciale in proprio, cumulando interamente i redditi con la pensione.

Il caso particolare di Opzione Donna

La situazione per le lavoratrici che accedono alla pensione con Opzione Donna presenta alcune zone d'ombra. La normativa non ha esplicitamente chiarito se per loro valgano le stesse regole di cumulo delle pensioni contributive. Tuttavia, considerando che Opzione Donna non è tecnicamente una pensione del regime contributivo puro, l'interpretazione prevalente è che anche in questo caso sia possibile il cumulo totale con i redditi da lavoro.

Laura, 60 anni, pensionata con Opzione Donna, potrebbe in teoria accettare un lavoro part-time senza rischiare decurtazioni della pensione. Tuttavia, data la mancanza di chiarezza normativa, sarebbe consigliabile per lei richiedere un parere preventivo all'INPS prima di intraprendere una nuova attività lavorativa.

Le limitazioni per Quota 100, 102 e 103

Un'eccezione importante al regime di cumulo totale riguarda le pensioni ottenute con le formule Quota 100, 102 e 103. Per questi trattamenti è stata infatti prevista l'incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da

lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Questa limitazione si applica dal momento del pensionamento fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). Il superamento del limite comporta la sospensione della pensione per l'intero anno in cui si verifica. I redditi da lavoro autonomo occasionale sono ammessi solo fino a 5.000 euro lordi annui.

Giovanni, 64 anni, pensionato con Quota 102, può svolgere solo lavoro autonomo occasionale per un massimo di 5.000 euro lordi all'anno. Se accettasse un lavoro dipendente anche part-time, rischierebbe la sospensione dell'intera pensione per quell'anno.

Assegno di invalidità: riduzioni in base al reddito

Per i titolari di assegno ordinario di invalidità sono previste invece delle riduzioni dell'importo in base ai redditi da lavoro percepiti. Il sistema è piuttosto articolato: La prima riduzione prevede una decurtazione del 25% se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo INPS, e del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo INPS. A queste riduzioni può aggiungersi un'ulteriore decurtazione della quota eccedente il minimo se l'anzianità contributiva è inferiore a 40 anni: 50% per redditi da lavoro dipendente e 30% per redditi da lavoro autonomo.

È importante sottolineare che queste riduzioni non si applicano se il reddito da lavoro dipendente è inferiore al trattamento minimo INPS, se il lavoro deriva da contratti a termine di durata non superiore a 50 giorni l'anno, o se i redditi derivano da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Maria, titolare di assegno di invalidità, ha un reddito da lavoro che supera di 4,5 volte il trattamento minimo INPS. Il suo assegno subirà una riduzione del 25%. Se il suo reddito dovesse superare 5 volte il minimo, la riduzione salirebbe al 50%.

Pensione di inabilità: incompatibilità totale

Nel caso della pensione di inabilità, riconosciuta per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, non è ammesso alcun tipo di cumulo. Lo svolgimento di attività lavorativa è incompatibile con la percezione di questa prestazione e ne comporta la revoca. Un pensionato di inabilità che decidesse di intraprendere qualsiasi forma di lavoro, anche occasionale o part-time, rischierebbe non solo la sospensione ma la revoca totale del trattamento pensionistico.

Pensione ai superstiti: riduzioni progressive

Anche per la pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) sono previste delle riduzioni in caso di redditi da lavoro del beneficiario. Il sistema è progressivo: riduzione del 25% se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo INPS, del 40% se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo INPS, e del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo INPS.

Queste riduzioni non si applicano se oltre al coniuge ci sono altri familiari contitolari della pensione (ad esempio figli minori o studenti). Anna, vedova 55enne, percepisce una pensione di reversibilità. Se trovasse un lavoro con un reddito pari a 3,5 volte il minimo INPS, la sua pensione verrebbe ridotta del 25%. Se il suo reddito crescesse fino a superare 5 volte il minimo, la riduzione arriverebbe al 50%.

Tabella riassuntiva

Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva sul cumulo dei redditi con la pensione:

Tipo di pensione	Cumulo con redditi da lavoro	Dettagli e limitazioni
Pensione di vecchiaia	Cumulo totale	Nessuna limitazione per redditi da lavoro dipendente o autonomo
Pensione anticipata	Cumulo totale	Nessuna limitazione per redditi da lavoro dipendente o autonomo
Opzione Donna	Probabile cumulo totale	Da verificare caso per caso, manca chiarezza normativa
Quota 100, 102, 103	Incumulabile	Eccezione: lavoro autonomo occasionale fino a 5.000€/anno. Limitazione fino a 67 anni
Assegno ordinario di invalidità	Riduzioni progressive	<ul style="list-style-type: none"> • 25% se reddito > 4 volte minimo INPS • 50% se reddito > 5 volte minimo INPS • Ulteriore riduzione se < 40 anni contributi
Pensione di inabilità	Incompatibile	Revoca totale in caso di qualsiasi attività lavorativa
Pensione ai superstiti	Riduzioni progressive	<ul style="list-style-type: none"> • 25% se reddito tra 3 e 4 volte minimo INPS • 40% se reddito tra 4 e 5 volte minimo INPS • 50% se reddito > 5 volte minimo INPS
Pensione contributiva pura	Cumulo totale con condizioni	Cumulo totale se: <ul style="list-style-type: none"> • Età ≥ 60 anni (donne) o 65 anni (uomini) • 40 anni di contributi • 35 anni contributi e 61 anni età

Note aggiuntive:

- Per l'assegno ordinario di invalidità, le riduzioni non si applicano per redditi da lavoro dipendente < minimo INPS o contratti < 50 giorni/anno.
- Per la pensione ai superstiti, le riduzioni non si applicano se ci sono altri familiari contitolari (es. figli minori o studenti).
- Le pensioni Quota 100, 102, 103 hanno limitazioni fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni).
- Per tutte le tipologie, è consigliabile verificare la propria situazione specifica con l'INPS o un consulente specializzato.

Conclusioni

In sintesi, il quadro normativo attuale consente nella maggior parte dei casi un cumulo totale tra pensione e redditi da lavoro, con alcune eccezioni importanti soprattutto per le pensioni di invalidità, ai superstiti e quelle ottenute con formule come Quota 100, 102 e 103. È fondamentale verificare attentamente la propria situazione specifica prima di intraprendere nuove attività lavorative dopo il pensionamento. In caso di dubbi, è consigliabile richiedere un parere preventivo all'INPS o consultare un patronato o un consulente specializzato. È importante tenere traccia accurata dei propri redditi da lavoro e comunicarli tempestivamente all'INPS quando richiesto.

Per i titolari di assegno di invalidità o pensione ai superstiti, è necessario valutare attentamente l'impatto dei redditi da lavoro sulla prestazione pensionistica. I pensionati con Quota 100, 102 o 103 devono considerare attentamente le limitazioni al cumulo fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. La materia del cumulo tra pensione e redditi da lavoro resta complessa e in continua evoluzione. È fondamentale mantenersi aggiornati sulle eventuali modifiche normative e, in caso di situazioni particolari, non esitare a richiedere consulenze specializzate per evitare spiacevoli sorprese o riduzioni impreviste del trattamento pensionistico.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA